

Codice A1703A

D.D. 21 giugno 2016, n. 459

**Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, dell'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, di piante orticole, di piante da frutto e di micelio fungino.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

– di approvare le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, dell'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, di piante orticole, di piante da frutto e di micelio fungino» di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale

– di approvare la relativa modulistica come definita negli Allegati dal n. 2 al n 8 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione dirigenziale e la modulistica saranno pubblicate on line nella sezione Autorizzazione attività all'indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/index.htm)

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato

## ALLEGATO 1

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, dell'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, di piante orticole, di piante da frutto e di micelio fungino.

## 1 PREMESSA

I soggetti elencati al comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.) per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale (di seguito S.f.r., identificato per la Regione Piemonte come Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici) competente per l'ubicazione dei centri aziendali, nonché dei requisiti di professionalità e della dotazione minima di strutture e attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attività.

## 2 DEFINIZIONI

Campo di produzione: luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini, capannoni. I siti produttivi che non rientrano in tale definizione sono considerati «centro aziendale» ai sensi del comma 2, lettera t) dell'art. 2 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.;

Centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri e i documenti previsti;

Commercializzazione: vendita o consegna ad un'altra persona da parte di un fornitore (la vendita comprende la merce disponibile o in giacenza, l'esposizione per la vendita, l'offerta alla vendita);

Commerciante al dettaglio: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

Commerciante all'ingrosso: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

Constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:

1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante

2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;

Costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

Dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

Documento di commercializzazione: documento ufficiale emesso dal fornitore, etichetta o documento commerciale di accompagnamento del materiale (documento di trasporto o fattura) che attesta la rispondenza del materiale ai requisiti richiesti per la qualità CE;

Fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;

Ispettori fitosanitari: sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso il S.f.r. o presso altre pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria;

Ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

Laboratorio accreditato: entità di diritto pubblico o privato a cui è riconosciuta dall'organismo ufficiale responsabile la competenza ad effettuare, per conto dei fornitori, diagnosi ufficiali per gli organismi nocivi di qualità e la verifica della rispondenza varietale;

Lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine (FAO 1990);

Mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda;

Misura ufficiale: le misure prescritte formalmente dall'organismo ufficiale responsabile;

Organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

Organismi nocivi da quarantena: quelli considerati nella direttiva 2000/29/CE e successive modifiche e integrazioni;

Organismi nocivi di qualità: quelli considerati nelle direttive di commercializzazione (decreti 14 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni);

Organismo ufficiale del punto di entrata: il S.f.r. competente per territorio;

Organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

Organismo ufficiale responsabile: l'autorità preposta alla verifica dell'applicazione della normativa in uno stato membro: in Italia il Servizio fitosanitario nazionale, in Regione Piemonte il S.f.r.;

Partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

Passaporto delle piante: etichetta ufficiale che deve accompagnare i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci, elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. o i vegetali per i quali è previsto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.

Il passaporto viene fornito a tutti gli utilizzatori professionisti (produttori-vivaisti, commercianti all'ingrosso, commercianti al dettaglio, agricoltori e manutentori del verde), i quali sono obbligati a conservarlo per almeno un anno, ed è compilato dal produttore che in tal caso attesta la conformità alla normativa fitosanitaria, in particolare per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena.

La movimentazione dei passaporti deve essere registrata nell'apposito registro vidimato dal S.f.r.;

Piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

Piccolo produttore: soggetto che produce e vende vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale (la provincia dove ha sede il centro aziendale), a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali come previsto dall'art. 20, comma. 6, del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.;

Prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di "vegetali" (vedi definizione sottostante);

Produzione vivaistica: coltivazione di piante e relativi materiali di moltiplicazione;

Punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto, può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

Ricoltivazione: l'insieme delle operazioni tecnico agronomiche che consentono lo sviluppo delle piante in un ambiente idoneo, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta temporanea al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell'acquirente;

Sostanzialmente esente da organismi nocivi: riscontrato privo di organismi nocivi all'esame visivo o all'analisi di laboratorio di un campione rappresentativo;

Spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

Transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del codice doganale comunitario;

Vegetali:

1) le piante vive;

2) le parti di piante vive che comprendono:

a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

- b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
- c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
- d) i fiori recisi;
- e) i rami con foglie;
- f) gli alberi tagliati, con foglie;
- g) le foglie e il fogliame;
- h) le colture di tessuti vegetali;
- i) il polline vivo;
- l) le gemme, le talee, le marze;
- 3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;

Vegetali destinati alla piantagione:

- 1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
- 2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

Vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo;

Zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'unione europea, nella quale:

- 1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'unione europea;
- 2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'unione europea.

### **3 SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione all'attività, di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., deve essere richiesta dai soggetti che intendono produrre e commercializzare vegetali e prodotti vegetali per le seguenti attività:

- a) produzione di piante e relativi materiali di propagazione, comprese le sementi;
- b) commercio all'ingrosso di piante e relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme;
- c) importazione da Paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all. V, parte B) del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
- d) produttori, centri di raccolta collettivi, centri di trasformazione e commercianti che commercializzano all'ingrosso tuberi di patate da consumo o frutti di agrumi situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
- e) produzione e commercio all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A) del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
- g) produzione e commercio all'ingrosso di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
- h) commercio con il marchio di cui all' ISPM 15 FAO.

### **4 SOGGETTI ESONERATI DALL'AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione i seguenti soggetti:

- a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
- b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

- c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate;
- d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale;
- e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.

## 5 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente atto stabilisce, oltre il riconoscimento dello status di piccolo produttore così come stabilito dal comma 6, dell'art. 20 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., gli elementi per il rilascio:

- a) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività cui all'art. 19 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
- b) dell'iscrizione al RUP (Registro Ufficiale dei Produttori) di cui all'art. 20 D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
- e) dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
- d) dell'autorizzazione all'attività sementiera di cui all'art. 2 della Legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;
- d) dell'accREDITAMENTO per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai decreti ministeriali 14 aprile 1997, delle piante ornamentali di cui al decreto ministeriale 09 agosto 2000;
- f) dell'accREDITAMENTO dei produttori e dei commercianti di micelio fungino di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2007.

## 6 CATEGORIA DEL MATERIALE PRODOTTO

L'autorizzazione all'attività è richiesta in particolare per le seguenti tipologie produttive:

### a) per la produzione di:

- piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
- piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione;
- piante ornamentali da esterno (pieno campo, coltura protetta e non);
- piante ornamentali da interno (coltura protetta);
- materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione;
- vite e relativi materiali di moltiplicazione;
- piante non contemplate nei punti precedenti (officinali e aromatiche, piante nanizzate (bonsai), piante acquatiche, piante grasse ecc.);
- patate da consumo (commercializzate all'ingrosso);
- agrumi (commercializzati all'ingrosso);
- legname;

### b) per il commercio all'ingrosso di:

- materiale vivaistico;
- tuberi-seme di patate;
- patate da consumo;
- agrumi;
- legname;

### c) per i centri di raccolta e trasformazione che commercializzano all'ingrosso:

- patate da consumo;
- frutti di agrumi;

### d) per l'importazione da Paesi terzi di:

- piante e relativi materiali di moltiplicazione;
- sementi;
- legname;
- terra e terreno di coltura;

- frutta;
- altri vegetali (escluse le piante e i relativi materiali di moltiplicazione);

e) per la produzione sementiera, ovvero confezionamento/riconfezionamento, concia/confettatura o altri trattamenti di sementi di:

- barbabietole;
- cereali a paglia;
- mais;
- foraggiere leguminose a semi minuti e a seme grosso;
- foraggiere graminacee;
- sorghi;
- oleaginose e da fibra;
- ortive;
- ornamentali e da fiore;
- piante agrarie arboree ed arbustive;
- materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili);
- miscugli foraggeri;
- miscugli per tappeti erbosi;
- altre specie;

f) per materiali di moltiplicazione di funghi coltivati:

- moltiplicazione, produzione e commercializzazione;
- condizionamento e commercializzazione;
- immagazzinamento e commercializzazione;

g) per la commercializzazione con il marchio di cui all'ISPM 15 FAO.

## **7 REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni di cui al punto 5 deve:

- a) essere iscritto all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- b) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o aver presentato richiesta di inizio attività;
- c) essere in possesso di Partita I.V.A.

Tali requisiti possono essere dichiarati contestualmente alla domanda ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **8 REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUTTORE**

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione all'attività, di cui al comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., sono richiesti i seguenti requisiti di professionalità:

1) Produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi devono dimostrare direttamente o tramite una figura professionale operante in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre.

Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra che il responsabile tecnico/fitosanitario soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale;
- b) ha superato con esito favorevole un colloquio presso il proprio centro aziendale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda;

c) ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal S.f.r..

2) Produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione disciplinati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e s.m.i., in particolare il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, devono dimostrare, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonché sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre.

Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

a) ha esercitato per almeno cinque anni attività nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilità tecniche;

b) ha superato con esito favorevole un colloquio presso il proprio centro aziendale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi;

c) ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal S.f.r..

Coloro che producono le sementi iscritte nel registro delle varietà da conservazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti dal presente comma.

3) Fornitori di micelio fungino devono possedere, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione e conservazione del micelio fungino e rendersi disponibili a mantenere i contatti con il S.f.r..

Tali conoscenze professionali si intendono acquisite dopo aver superato con esito favorevole un colloquio presso il proprio centro aziendale, volto a verificare la conoscenza delle normative di qualità relative alla produzione del materiale da riproduzione dei funghi coltivati.

4) Se il responsabile tecnico/fitosanitario non è titolare dell'azienda, deve essere in possesso di apposito incarico sottoscritto per accettazione e rapportarsi con il S.f.r., in nome e per conto dell'azienda stessa.

## **9. STRUTTURE E MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 19 DEL D. LGS. N. 214/2005**

### **Produzione di piante e dei relativi materiali di moltiplicazione**

I terreni ed in generale i substrati di coltivazione utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere compatibili con le esigenze agronomiche delle specie vegetali che si intendono coltivare, conformi alle normative fitosanitarie in vigore, inoltre devono essere idonei a consentire l'utilizzo dei mezzi meccanici necessari.

Per la coltivazione in ambiente protetto occorre disporre di strutture adeguate al corretto sviluppo delle specie coltivate, atte a consentire una facile identificazione e ispezione dei vegetali, nonché idonee a prevenire rischi fitosanitari.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione deve possedere caratteristiche tali da non costituire un rischio fitosanitario.

I sestri di impianto delle specie vegetali presenti in pieno campo devono garantire un armonico sviluppo delle piante in relazione all'età dell'impianto. Non sono ammissibili sestri di impianto che siano assimilabili a piantagioni definitive.

Il produttore deve:

adottare adeguate pratiche agronomiche e fitosanitarie (potature, concimazioni, diserbi, trattamenti chimici, ecc.) tali da garantire un ottimale sviluppo vegetativo delle colture presenti in vivaio;

utilizzare terricciati vergini o sterilizzati nonché contenitori nuovi o trattati con prodotti sterilizzanti/disinfestanti. Tali contenitori devono essere isolati dal suolo.

Sono fatte salve, per le specie per le quali esistono, le norme comunitarie e nazionali in materia fitosanitaria e di qualità.

### **Centri di raccolta collettivi e centri di trasformazione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo**

Qualora procedano alla lavorazione delle patate, i Centri devono disporre di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata ad impianti di depurazione.

### **Produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione di funghi coltivati**

Disporre di locali idonei alla conservazione dei materiali iniziali, alle operazioni di inoculazione, incubazione, confezionamento e immagazzinamento.

Disporre di attrezzature idonee alla sterilizzazione.

## **10 MACCHINE E ATTREZZATURE MINIME NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA**

### **Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione a produrre e lavorare a scopo di vendita le sementi**

- Barbabietole: gruppo prepulitore (tarara + cilindri) - tappeto cernitore - levigatrice - calibratrice.
- Cereali a paglia (escluso il riso): tarara - cilindri alveolati - gravimetrica e/o densimetrica.
- Mais: tarara - cilindri alveolati - calibratrice - tavola densimetrica.
- Riso: tarara - cilindri alveolati.
- Foraggere leguminose a semi minuti: tappeto vellutato a rulli (di tipo americano) - tarara - cilindri alveolati - decuscutatrice elettromagnetica.
- Foraggere graminacee: tarara - cilindri alveolati - spuntatrice.
- Foraggere leguminose a seme grosso: tarara - cilindri alveolati.
- Sorghi: tarara - cilindri alveolati.
- Oleaginose e da fibra: tarara - cilindri alveolati.
- Ortive: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
- Ornamentali e da fiore: tarara - cilindri alveolati - tavola densimetrica - apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
- Piante agrarie arboree e arbustive: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.
- Materiali di moltiplicazione (costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili): cernitrice - calibratrice.
- Miscugli foraggieri: miscelatore.
- Miscugli per tappeti erbosi: miscelatore.
- Specie non comprese nei gruppi precedenti ma comprese nell'Allegato 3) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065: apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

### **Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione al confezionamento/riconfezionamento di sementi:**

- apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

### **Attrezzature minime necessarie per la richiesta di autorizzazione alla concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi:**

- apparecchiature appropriate alle specie lavorate.

## **11 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA**

Tutte le richieste i cui al punto 5 devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- via posta; indirizzata alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e servizi tecnici-scientifici – Via Livorno, 60 – 10144 Torino;
- via fax; al numero 011/4323710;
- via PEC, all'indirizzo: [fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it) ;



- recapitata a mano presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnici-scientifici – Via Livorno, 60 – 10144 Torino.

Nel momento in cui sarà attivata la procedura informatica per la gestione on-line delle richieste relative al rilascio dell'autorizzazione all'attività in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci, iscrizione al registro ufficiale dei produttori, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e accreditamento fornitori, le domande potranno essere presentate solo attraverso il portale Sistema Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe agricola e non saranno più possibili le sopra elencate modalità di invio.

Tutta la modulistica è disponibile sul sito web regionale nella sezione Autorizzazione attività all'indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/index.htm);

Le richieste di autorizzazione devono essere redatte in bollo del valore legale in corso, utilizzando il modello predisposto dal S.f.r. (MOD. 1).

La domanda e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di persone giuridiche allegando fotocopia (fronte e retro) della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso di recapito a mano la firma potrà anche essere apposta davanti al funzionario del S.f.r. che riceve la domanda.

Tutti i dati indicati nella domanda e negli allegati costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47).

Nel caso di invio tramite fax o PEC, la domanda e gli allegati firmati, nonché copia di attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa fitosanitaria, copia della carta di identità in corso di validità e relativi bolli richiesti, dovranno essere scansionati.

Le marche da bollo richieste dovranno essere consegnate in sede di sopralluogo.

Alla richiesta di autorizzazione all'attività, in funzione della categoria, devono essere allegati i seguenti documenti:

**A - PRODUTTORE-VIVAISTA** (dichiarazione Piccolo Produttore; iscrizione al Registro Ufficiale Produttori (RUP); autorizzazione all'uso del passaporto delle piante):

1. richiesta di colloquio, compilando il MOD. 2, per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2009 o dichiarazione di affidamento incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato MOD. 3, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;

2. relazione descrittiva del processo produttivo MOD. 4;

3. elenco dei generi o delle specie che si intendono produrre (da compilare on line con l'entrata in vigore della procedura informatica);

4. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

5. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale del caso:

a) tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione;

b) tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento).

c) tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione, tariffa fitosanitaria per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);

6. l'elenco dei generi e delle specie per cui si richiede l'uso del passaporto delle piante compilando il MOD. 1/A disponibile sul sito web regionale nella sezione Autorizzazione attività all'indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/index.htm);

**B - PRODUTTORE-VIVAISTA ISCRITTO AL RUP E FORNITORE-ACCREDITATO**

Oltre ai documenti previsti per il produttore-vivaista (dal n. 1 al n. 5 ed eventualmente il n. 6), allegare:

1. piano del processo produttivo (MOD. 5), ai sensi dei decreti ministeriali 14 aprile 1997 e del decreto ministeriale agosto 2000, in funzione della categoria del materiale prodotto;
2. l'elenco dei generi e delle specie per cui si richiede l'accreditamento compilando il MOD. 1/B/1-2-3 disponibile sul sito web regionale nella sezione Autorizzazione attività all'indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/index.htm);

**C - PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO**

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);

**D - PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI**

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);

**E - PRODUTTORE CHE COMMERCIALIZZA ALL'INGROSSO LEGNAME**

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);

**F - COMMERCIANTE ALL'INGROSSO ED IMPORTATORE DA PAESI TERZI**

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);

**G - CENTRO DI RACCOLTA E/O TRASFORMAZIONE**

1. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
2. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);

**H - PRODUTTORI DI SEMENTI**

1. richiesta di eventuale colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto, o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2. documentazione relativa ai requisiti posseduti dal titolare o dalla figura tecnica;
3. descrizione dell'attività che si intende esercitare (relazione tecnica del processo produttivo), con riferimento agli impianti ed all'attrezzatura necessaria per la selezione delle sementi con riferimento ai quantitativi che si intendono lavorare;
4. elenco delle categorie a cui appartengono le specie vegetali che si intendono produrre e, indicativamente, le relative quantità;
5. planimetria dello stabilimento evidenziante gli spazi destinati all'attività sementiera e la dislocazione dell'attrezzatura;
6. titolo di possesso di locali e impianti;
7. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;

8. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria Rup (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);

### **I - PRODUTTORI E COMMERCANTI DI MICELIO FUNGINO**

1. richiesta di colloquio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto o copia di un documento attestante l'affidamento dell'incarico sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso in cui la responsabilità tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare dell'azienda;
2. planimetria catastale del locale evidenziante lo spazio destinato alla produzione di micelio fungino (attestazione della disponibilità/possesso di locali e impianti - originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
3. descrizione dell'attività che si intende esercitare, con riferimento agli impianti e all'attrezzatura necessaria per la produzione di micelio fungino;
4. elenco delle specie fungine che si intendono produrre compilando il MOD. 1/B/4 disponibile sul sito web regionale nella sezione Autorizzazione attività all'indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/index.htm) e, indicativamente, le relative quantità. Nel momento in cui sarà attivata la procedura informatica per la gestione on-line le specie e le quantità potranno essere variate mediante denuncia trimestrale al S.f.r. nella quale dovranno essere indicati, per ogni specie fungina, la quantità, il lotto, il numero di etichette utilizzate nonché l'origine del materiale di moltiplicazione;
5. n. 1 marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
6. attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dalla normativa vigente con la causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione;

### **Il pagamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato:**

- 1) con versamento di 100,00 € per il rilascio della sola autorizzazione all'attività, indicando come causale "tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione";
- 2) con versamento di 125,00 € per il rilascio dell'autorizzazione all'attività e l'iscrizione al RUP, indicando come causale "tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria Rup";
- 3) con versamento di 250,00 € in caso di richiesta concomitante all'uso del passaporto delle piante CE, indicando come causale "tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione, tariffa fitosanitaria per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e tariffa fitosanitaria RUP";
- 4) con versamento 300,00 € in caso di richiesta concomitante all'uso del passaporto delle piante CE per zone protette (ZP), indicando come causale "tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione, tariffa fitosanitaria per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e tariffa fitosanitaria RUP";
- 5) con versamento di 45,00 euro per i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti che commercializzano all'ingrosso tuberi di patata da consumo o frutti di agrumi, indicando come causale "tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione e tariffa fitosanitaria RUP".

I pagamenti della tariffa fitosanitaria dovranno essere effettuati mediante versamento su conto corrente postale n. 79017737 intestato Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Piazza Castello, 165, - 10122 Torino.

## **12 PRESCRIZIONI FITOSANITARIE IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA**

### **A - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER IL PRODUTTORE-VIVAISTA E PER IL «PICCOLO PRODUTTORE»**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;

2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del S.f.r. competente;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
7. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
8. registrare entro 48 ore dall'impiego di agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
9. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
  - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
  - d) i passaporti, i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
10. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
11. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
12. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
13. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
14. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
15. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal S.f.r. e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
19. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
20. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
21. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
22. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
23. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

## **B - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI-VIVAISTI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del S.f.r. competente;
5. comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite dal S.f.r. competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
8. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
9. registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
  - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
  - d) i passaporti e i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
  - e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
11. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
12. emettere il passaporto delle piante e il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;
13. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
14. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
15. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
16. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
17. tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal S.f.r. competente;
18. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
19. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
20. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal S.f.r. e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
21. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
22. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
23. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;

24. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
25. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
26. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
27. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

### **C - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, presso gli eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4. non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso nei campi di produzione e nei locali di lavorazione, trattamento e deposito delle patate;
6. non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole diverse da quelle di provenienza delle patate;
7. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
8. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
9. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
  - c) almeno per un anno il passaporto delle piante del tubero seme;
10. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
12. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

### **D - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso eventuali punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare sui documenti commerciali e sulle eventuali confezioni, l'indicazione del numero dell'autorizzazione e il luogo di origine;
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. comunicare entro 60 giorni i dati catastali di nuovi agrumeti non indicati nella richiesta di autorizzazione;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso agli agrumeti di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito degli agrumi;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione degli agrumeti;
  - c) la copia di un documento che attesti la disponibilità dei terreni;

- d) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
8. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
9. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
10. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
11. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

#### **E - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO LEGNAMI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
2. non commercializzare o cedere a qualunque titolo legnami o prodotti derivati che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. individuare presso l'Azienda un'area sicura per la distruzione di eventuali materiali infestati e non adatti alla commercializzazione;
4. consentire ai soggetti incaricati l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei legnami;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) un elenco aggiornato delle tipologie di legname commercializzato secondo i codici NC;
  - c) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
  - d) i passaporti o i certificati fitosanitari ed i documenti di commercializzazione del legname acquistato, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
  - e) la documentazione relativa al legname acquistato e ceduto soggetto alla normativa fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente legname prodotto da ditte autorizzate;
10. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione e ispezione del legname commercializzato;
12. tenere un elenco aggiornato degli acquirenti per «zone protette» di destinazione per il legname soggetto a passaporto di tipo «ZP»;
13. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
14. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

#### **F.a - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCIANTI ALL'INGROSSO ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;

6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
  - c) i passaporti e i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
  - d) la documentazione prevista dalle normative vigenti relativa ai materiali vegetali acquistati e ceduti soggetti alla legislazione fitosanitaria nonché il relativo registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di propagazione prodotti da ditte autorizzate;
10. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
11. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
12. emettere il passaporto di sostituzione «RP», in caso di ripartizione di partite accompagnate da passaporto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
13. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
14. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
15. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

#### **F.b - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER GLI IMPORTATORI DA PAESI TERZI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
2. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;
3. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
4. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attività;
  - c) la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonché copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);
7. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione e ispezione dei materiali importati;
8. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
9. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
10. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
11. comunicare al S.f.r., qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;



12. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
13. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

### **F.c - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I COMMERCianti ALL'INGROSSO DI PATATE DA SEME ISCRITTI AL RUP**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di deposito e vendita dei vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
  - c) la documentazione relativa alle patate da seme acquistate e cedute nonché le apposite registrazioni di carico e scarico che dovranno indicare:
    - il n. progressivo della registrazione, la data e la descrizione del prodotto (varietà e calibro);
    - il carico dei prodotti acquistati (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto, Paese d'origine);
    - lo scarico dei prodotti venduti (quantità, numero del codice produttore o numero del lotto);
8. commercializzare esclusivamente patate da seme prodotte da ditte autorizzate, in confezioni originali e regolarmente etichettate;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (patate da seme dalle patate da consumo); inoltre qualora l'attività commerciale sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici diversi, le patate da seme debbono essere collocate entro spazi appositamente delimitati;
10. indicare sul documento di trasporto o fattura accompagnatoria il numero del produttore o del lotto presente sulle etichette al fine di garantire la rintracciabilità dei lotti di patate da seme venduti all'ingrosso;
11. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
12. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

### **G.a - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI, DI TRASFORMAZIONE, CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO PATATE DA CONSUMO**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sugli imballaggi o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate;
4. non commercializzare o cedere a qualunque titolo prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei prodotti vegetali;
6. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;

7. non distribuire il terreno residuo derivante dalla lavorazione delle patate su superfici agricole, al fine di impedire la propagazione di organismi nocivi;
8. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
9. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate per l'attività;
  - c) la documentazione relativa alle patate acquistate/conferite e cedute nonché le registrazioni che ne permettano la rintracciabilità;
11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione e ispezione dei materiali commercializzati;
12. comunicare preventivamente al S.f.r. la lavorazione delle patate di origine egiziana e dimostrare di essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legislazione vigente;
13. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
14. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

#### **G.b - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I CENTRI DI RACCOLTA COLLETTIVI, DI TRASFORMAZIONE, CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO FRUTTI DI AGRUMI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP)**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. garantire la rintracciabilità della partita di agrumi nel caso di ispezione fitosanitaria nel magazzino;
4. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
5. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
6. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, deposito e vendita dei frutti;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione delle strutture utilizzate per la commercializzazione;
  - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
  - d) i passaporti degli agrumi con peduncolo e foglie acquistati da terzi, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
  - e) il registro di carico e scarico dei materiali vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
8. emettere il passaporto delle piante, nel caso di commercializzazione di frutti con peduncolo e foglie, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
9. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione e ispezione dei materiali prodotti;
10. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
11. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
12. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

#### **H - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI DI SEMENTI**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
  - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal S.f.r.;
  - b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
  - c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
  - d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
9. dichiarare annualmente al S.f.r. la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
12. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal S.f.r. e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;
19. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal D. Lgs.214/2005 e s.m.i..

## **I - PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI E I COMMERCianti DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DI FUNGHI COLTIVATI**

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione di micelio fungino, per mantenere i contatti con il S.f.r.;
2. effettuare ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, ovvero secondo le indicazioni fornite dal S.f.r.;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai luoghi di produzione, commercializzazione, condizionamento, conservazione e immagazzinamento del micelio fungino;
4. rispettare i punti critici del proprio processo di produzione, in funzione delle modalità utilizzate secondo quanto stabilito dal D.M. 27 settembre 2007;
5. elaborare e adottare metodi di vigilanza e controllo dei punti critici secondo quanto stabilito dal punto g) del comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 27 settembre 2007;

6. tenere a disposizione del S.f.r. e conservare per un periodo minimo di tre anni, appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

- a) il materiale di moltiplicazione iniziale conservato o acquistato per il suo utilizzo nel processo di produzione;
- b) il materiale di moltiplicazione nel processo di produzione;
- c) il materiale di moltiplicazione ceduto a terzi;
- d) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito;
- e) i campionamenti effettuati per le analisi di laboratorio e i relativi risultati;
- f) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal S.f.r.;

7. prelevare campioni da analizzare presso un laboratorio accreditato dal S.f.r. assicurando che:

- a) i campioni vengono prelevati durante le distinte fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dal S.f.r. al momento dell'accreditamento;
- b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
- c) i campioni vengono prelevati da personale competente;

8. comunicare immediatamente al S.f.r. la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;

9. adempiere alle disposizioni impartite dal S.f.r.;

10. collaborare con il S.f.r. allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto ministeriale 27 settembre 2007.

### **13 ISTRUTTORIA E TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1. Istruttoria**

Il S.f.r. qualora accerti che la richiesta e/o la documentazione allegata, per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 5 del presente allegato presentino delle irregolarità e/o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda comunica all'interessato, tramite raccomandata A.R. o PEC, tale irregolarità. Il richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto alla regolarizzazione e/o al completamento della richiesta. Scaduti i termini prescritti, senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la richiesta di autorizzazione si intende rinunciata con conseguente archiviazione del procedimento.

La comunicazione inerente la richiesta di regolarizzazione sospende i termini del procedimento.

La rinuncia scritta alla richiesta di autorizzazione da parte del richiedente determina la chiusura dell'istruttoria e la conseguente archiviazione del procedimento.

Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione il S.f.r. effettua il sopralluogo presso il centro aziendale del soggetto richiedente.

Al termine del sopralluogo viene redatto il verbale contenente il parere di idoneità al rilascio delle autorizzazioni.

In caso di parere favorevole il S.f.r., entro 15 giorni dall'ispezione, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di richiesta di autorizzazione da parte di produttori, di cui al punto 8 del presente allegato, il colloquio per constatare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività, nonché le specifiche conoscenze in merito alla normativa fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale di regolamentazione del settore di produzione delle piante e dei relativi materiali di propagazione, avverrà in sede di sopralluogo presso il centro aziendale avverrà.

L'autorizzazione all'attività di sola commercializzazione con il marchio di cui all'ISPM 15 FAO viene rilasciata dal S.f.r. a seguito di istruttoria effettuata dal Consorzio Servizi Legno Sughero, soggetto individuato per la formulazione del parere d'idoneità all'attività di cui sopra, come stabilito nel D.M. 2 luglio 2004, nel D.M. 13 luglio 2005 e richiamato con nota del M.I.P.A.F. DISR 5, prot. n. 1721 del 29/01/2013.

Nel momento in cui sarà attivata la procedura informatica per la gestione on-line delle richieste relative al rilascio dell'autorizzazione all'attività in materia di produzione e commercio dei vegetali,

prodotti vegetali e altre voci, iscrizione al registro ufficiale dei produttori, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e accreditamento fornitori, sarà fornito il materiale informativo per la preparazione al colloquio.

Nel caso di richiesta di nuova autorizzazione a seguito di variazione della ragione sociale e/o della P. I.V.A da parte di soggetti (produttori), per i quali è già stato constatato il possesso dei requisiti di professionalità, il sopralluogo presso il centro aziendale potrà non essere effettuato a condizione che la tipologia produttiva e il centro aziendale siano invariati.

Il S.f.r. si riserva di effettuare il sopralluogo per il rilascio del parere di idoneità all'esercizio dell'attività anche per richieste di nuova autorizzazione da parte di soggetti non produttori, per i quali non è previsto il possesso dei requisiti di professionalità di cui al punto 8 del presente allegato, sempre a condizione che la tipologia produttiva e il centro aziendale siano invariati.

Qualora nel corso di un sopralluogo si riscontri la necessità di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione il S.f.r. si riserva, a seguito del ricevimento della domanda di variazione, di effettuare ulteriore sopralluogo.

Nei casi in cui non verrà effettuato il sopralluogo, a seguito di nuova istanza, sarà comunque formulato il parere di idoneità e trasmesso all'interessato.

L'autorizzazione all'attività prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 214/2005 viene rilasciata previa determinazione dirigenziale, fatta eccezione per le notifiche di variazione.

## 2 Termini del procedimento

I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni dal ricevimento delle richieste trasmesse al S.f.r..

## 14 DATI RIPORTATI SULL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. può essere comprensiva anche dell'eventuale iscrizione al RUP, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante (con l'allegato dei vegetali autorizzati), dell'accreditamento ai sensi dei decreti ministeriali 14/04/1997 e del decreto ministeriale 27 settembre 2007 (con l'allegato dei vegetali autorizzati) e riporta i seguenti elementi:

- a) i riferimenti alla normativa pertinente;
- b) il riferimento alla determinazione dirigenziale di autorizzazione all'attività;
- c) i dati relativi alla presentazione della domanda di autorizzazione;
- d) la ragione sociale della ditta autorizzata;
- e) il numero di P. IVA;
- f) la sede legale della ditta autorizzata;
- g) la sede del/i centro/i aziendale/i presso i quali viene svolta l'attività, ubicati nel territorio di competenza del S.f.r. che rilascia l'autorizzazione;
- h) la/le tipologia/e produttiva/e;
- i) un codice alfanumerico così formato:
  - numerazione progressiva dell'autorizzazione regionale formata da quattro cifre (es. 0001);
  - eventuale numero dell'iscrizione al RUP costruito antepoendo il codice ISTAT della Regione al numero progressivo, separati da una barra (es. 01/0001);
  - eventuale numero di accreditamento costruito antepoendo la sigla della provincia ai numeri sopraccitati, separati da una barra (es. TO/0001; TO/01/0001);

All'autorizzazione rilasciata, trasmessa al richiedente tramite posta, è allegata la prescrizione fitosanitaria in funzione della categoria di appartenenza.

## 15 ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE FITOSANITARIO

Registro Ufficiale Regionale (RUR)

Nel registro sono iscritti tutti i soggetti autorizzati.

All'interno del RUR sono presenti le due sezioni:

- a. Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)
- b. Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF).

a. Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)

I soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B del D.Lgs. sono iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP).

Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i piccoli produttori, come indicato al punto 2 del presente allegato, e coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi piccoli quantitativi di vegetali.

b. Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF)

I soggetti che commercializzano all'interno dell'Unione Europea materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante da frutto e delle piantine ortive, destinati ad una utilizzazione professionale, sono iscritti al Registro Ufficiale dei Fornitori (RUF)

## **16 TARIFFA FITOSANITARIA ANNUALE E COMUNICAZIONE ANNUALE**

### 16.1 Tariffa fitosanitaria annuale.

I soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori sono tenuti, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 214/2005, al pagamento della tariffa fitosanitaria annuale, che dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il pagamento, previa trasmissione da parte del S.f.r. del bollettino di pagamento, dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 79017737.

### 16.2 Comunicazione annuale.

I soggetti autorizzati devono comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'entrata in vigore della relativa procedura informatica, l'elenco delle specie vegetali che si intendono produrre e commercializzare.

## **17 VARIAZIONE DEI DATI DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le variazioni dei dati riportati sull'autorizzazione elencati nelle lettere d), f), g) e h) di cui al punto 14, intervenute successivamente al rilascio, devono essere comunicate entro 60 giorni al S.f.r. mediante posta ordinaria, fax o PEC, compilando il MOD. 1 e allegando 1 marca da bollo del valore legale in corso.

La variazione dei dati di cui sopra, ad eccezione del numero di Partita I.V.A. che sottintende la cessata attività, non prevede il pagamento della tariffa fitosanitaria per nuova autorizzazione (100,00 euro) rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 214/2005.

La variazione dei dati di cui alla lettera h) comporta l'aggiornamento dello status produttivo e il pagamento delle tariffe fitosanitarie previste nei seguenti casi:

- 25,00 € per il rilascio dell'iscrizione al RUP, indicando come causale "tariffa fitosanitaria RUP" ;
- 150,00 € per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE, indicando come causale tariffa fitosanitaria per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e tariffa fitosanitaria Rup;
- 200,00 € per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE per zone protette (ZP), indicando come causale tariffa fitosanitaria per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e tariffa fitosanitaria Rup;

Le variazioni delle specie autorizzate e riportate negli allegati 1 e 2 dell'autorizzazione, che non comportano modifiche alle tipologie di attività, devono essere trasmesse al S.f.r. compilando i modelli 1/A e 1/B, predisposti per le variazioni, barrando la voce variazione senza dover allegare alcuna marca da bollo.

Il S.f.r. provvederà alle variazioni dell'autorizzazione previo eventuale sopralluogo e verifica dell'aggiornamento del fascicolo aziendale e dei requisiti di professionalità.

## **18 SOSTITUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI**

Tutte le autorizzazioni non conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2009 e da quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 743 del 12 novembre 2015 dovranno essere sostituite con una nuova autorizzazione regionale.

## **19 CONTROLLI**

Il S.f.r. provvede a effettuare i controlli previsti dal D.Lgs. 214/2005 e s.m.i..

## **20 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSPENSIONE**

Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività.

Il S.f.r. dispone la revoca dell'autorizzazione con conseguente cancellazione dell'azienda autorizzata dal Registro Ufficiale Regionale (RUR) qualora venga accertato che il soggetto autorizzato non abbia avviato l'attività entro un anno dal rilascio, ovvero in caso di cessazione definitiva dell'attività o la stessa sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.

L'autorizzazione potrà inoltre essere sospesa o revocata per esigenze di tutela fitosanitaria in presenza di fitopatie o epidemie ascrivibili a patogeni o parassiti da quarantena di cui al D.Lgs. 214/2005 e s.m.i..

Se all'atto dei controlli stabiliti dal D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. si riscontra l'assenza dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 12 novembre 2009, il S.f.r. provvede a fissare i termini di adeguamento. Il mancato adeguamento entro la scadenza dei termini, comporta la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 54, comma 10, del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i..

## **21 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O SMARRIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

La cessazione dell'attività, di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., deve essere comunicata. Il soggetto che cessa l'attività deve darne comunicazione, tramite posta ordinaria, compilando il MOD. 6 e restituire l'autorizzazione in originale entro 60 giorni dall'avvenuta cessazione.

Qualora a seguito di un sopralluogo presso un'azienda autorizzata venga riscontrata l'assenza di attività e non sia stato possibile accertare quanto previsto dal punto 20 verrà redatto un verbale di constatazione di non operatività, al quale seguirà la cancellazione d'ufficio dal Registro Ufficiale Regionale (RUR).

In caso di smarrimento dell'autorizzazione, ai fini del rilascio del duplicato, il soggetto autorizzato deve compilare e trasmettere tramite posta al S.f.r. il MOD. 7 allegando una marca da bollo del valore legale in corso.

## **22 SANZIONI**

Le inadempienze alle norme contenute nel presente atto sono punite con le sanzioni previste dall'art. 54 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i..



**REGIONE  
PIEMONTE**

Direzione Agricoltura  
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

**MOD. 1**

Marca da bollo

**Al Settore Fitosanitario e  
servizi tecnico-scientifici  
Regione Piemonte  
Via Livorno, 60  
10144 TORINO**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA PRODUZIONE E AL COMMERCIO DI  
VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI**

(Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.– Decreto Ministeriale 12 novembre 2009)

(Compilare in ogni parte, in stampatello maiuscolo, in modo leggibile e barrare con una "X" le caselle che interessano)

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

COGNOME		NOME	
SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA __ / __ / ____
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA			PROVINCIA
RESIDENZA: INDIRIZZO			NUM. CIVICO
CAP.	COMUNE		PROVINCIA
TELEFONO	FAX	CELLULARE	
e-mail		PEC	

**IN QUALITÀ DI:**

**TITOLARE**

**RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA**

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE				
<input type="checkbox"/> DITTA INDIVIDUALE	<input type="checkbox"/> SOCIETÀ	<input type="checkbox"/> COOPERATIVA	<input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO	<input type="checkbox"/> ALTRO (SPECIFICARE)
CODICE FISCALE/ CUAA			PARTITA IVA (SE DIVERSA DA C.F./CUAA)	
CON SEDE LEGALE: INDIRIZZO			NUM. CIVICO	
CAP.	COMUNE			PROVINCIA
TELEFONO	FAX	CELLULARE		
E-mail			PEC	

**DICHIARA**

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
- di essere in possesso di partita I.V.A.;
- di essere titolare di fascicolo aziendale nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte;
- di avere esercitato per almeno 5 anni attività nel settore sementiero;
- di essere in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale;
- di essere in possesso dei requisiti di Piccolo Produttore di cui al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.;



**CHIEDE** **L'AUTORIZZAZIONE** **LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE****PER ESERCITARE LA/E SEGUENTE/I TIPOLOGIA/E DI ATTIVITA'**

<input type="checkbox"/> <b>PRODUTTORE</b> (compilare anche il MOD 2 Richiesta colloquio, se non in possesso di titolo di studio idoneo)  <input type="checkbox"/> <b>PiccoloProduttore</b> (barrare la casella nel caso in cui i vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, cioè provinciale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali)	<input type="checkbox"/> piante da frutto <input type="checkbox"/> piantine ortive <input type="checkbox"/> piante ornamentali da esterno in: <input type="checkbox"/> pieno campo <input type="checkbox"/> coltura protetta <input type="checkbox"/> non coltura protetta <input type="checkbox"/> piante ornamentali da interno (coltura protetta) <input type="checkbox"/> piante forestali <input type="checkbox"/> vite <input type="checkbox"/> piante officinali e aromatiche <input type="checkbox"/> piante nanizzate(bonsai) <input type="checkbox"/> piante acquatiche <input type="checkbox"/> piante grasse (succulente)
<input type="checkbox"/> <b>PRODUTTORE ISCRITTO AL RUP</b> (compilare anche il MOD 2 Richiesta colloquio, se non in possesso di titolo di studio idoneo)  <input type="checkbox"/> <b>Fornitore Accreditato (categoria C.A.C.)</b> (barrare la casella nel caso di produzione di materiali di moltiplicazione di qualità CE e compilare l'elenco delle specie per le quali si richiede l'accreditamento (MOD 1/B/1-2-3))	<input type="checkbox"/> piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione <input type="checkbox"/> piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione <input type="checkbox"/> materiali di moltiplicazione di piante ornamentali <input type="checkbox"/> piante ornamentali da esterno in: <input type="checkbox"/> pieno campo <input type="checkbox"/> coltura protetta <input type="checkbox"/> non coltura protetta <input type="checkbox"/> piante ornamentali da interno (coltura protetta) <input type="checkbox"/> piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione <input type="checkbox"/> vite e relativi materiali di moltiplicazione <input type="checkbox"/> piante officinali e aromatiche <input type="checkbox"/> piante nanizzate(bonsai) <input type="checkbox"/> piante acquatiche <input type="checkbox"/> piante grasse (succulente) <input type="checkbox"/> agrumi (commercializzati all'ingrosso) <input type="checkbox"/> patate da consumo (commercializzate all'ingrosso) <input type="checkbox"/> legname di platano
<input type="checkbox"/> <b>PRODUTTORI DI SEMENTI</b> (compilare anche il MOD 2 Richiesta colloquio, se non in possesso di titolo di studio idoneo)  <input type="checkbox"/> <b>Iscrizione al RUP (Registro Ufficiale Produttori)</b>	<input type="checkbox"/> produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi <input type="checkbox"/> confezionamento/riconfezionamento di sementi <input type="checkbox"/> concia / confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi specificare le tipologie tra le seguenti: <input type="checkbox"/> barbabietole; <input type="checkbox"/> cereali a paglia; <input type="checkbox"/> mais; <input type="checkbox"/> foraggiere leguminose a semi minuti e a seme grosso; <input type="checkbox"/> foraggiere graminacee; <input type="checkbox"/> sorghi; <input type="checkbox"/> oleaginose e da fibra; <input type="checkbox"/> ortive; <input type="checkbox"/> ornamentali e da fiore; <input type="checkbox"/> piante agrarie arboree ed arbustive; <input type="checkbox"/> materiali di moltiplicazione (tuberi, bulbi, rizomi e simili); <input type="checkbox"/> miscugli foraggeri; <input type="checkbox"/> miscugli per tappeti erbosi; <input type="checkbox"/> altre specie.
<input type="checkbox"/> <b>COMMERCIANTE ALL'INGROSSO</b> <input type="checkbox"/> <b>Iscrizione al RUP (Registro Ufficiale Produttori)</b>	<input type="checkbox"/> materiale vivaistico <input type="checkbox"/> piante finite <input type="checkbox"/> tuber-seme di patate <input type="checkbox"/> patate da consumo come: <input type="checkbox"/> centro di raccolta <input type="checkbox"/> centro di trasformazione <input type="checkbox"/> agrumi <input type="checkbox"/> frutti di agrumi con peduncolo e foglie come: <input type="checkbox"/> centro di raccolta <input type="checkbox"/> centro di trasformazione <input type="checkbox"/> legname di platano
<input type="checkbox"/> <b>IMPORTATORE DA PAESI TERZI ISCRITTI AL RUP</b>	<input type="checkbox"/> piante e relativi materiali di moltiplicazione <input type="checkbox"/> sementi <input type="checkbox"/> legname <input type="checkbox"/> terra e terreno di coltura <input type="checkbox"/> frutta <input type="checkbox"/> altri vegetali (escluse le piante e i relativi materiali di moltiplicazione) <input type="checkbox"/> patate da consumo <input type="checkbox"/> tuber-seme di patate

<input type="checkbox"/>	PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI MICELIO FUNGINO (compilare anche il MOD 2 Richiesta colloquio, se non in possesso di titolo di studio idoneo)	<input type="checkbox"/> produzione e commercializzazione di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati
<input type="checkbox"/> Fornitore Accreditato (barrare la casella nel caso di produzione di materiali di moltiplicazione di qualità CE e compilare l'elenco delle specie per le quali si richiede l'accreditamento (MOD 1/B/4))	<input type="checkbox"/> condizionamento e commercializzazione	<input type="checkbox"/> immagazzinamento e commercializzazione
<input type="checkbox"/>	IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO IMBALLAGGI CON IL MARCHIO di cui all' ISPM 15 FAO	
<input type="checkbox"/>	PASSAPORTO DELLE PIANTE CE:	<input type="checkbox"/> ordinario <input type="checkbox"/> ZP <input type="checkbox"/> RP
(compilare l'elenco delle specie per le quali si richiede l'uso del passaporto CE (MOD 1/A))		

### DATI RELATIVI AL RESPONSABILE TECNICO/FITOSANITARIO

(se diverso dal Titolare/Rappresentante legale, da compilare solo da parte dei produttori allegando lettera di incarico professionale MOD 3)

COGNOME		NOME	
SESSO	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA ___/___/___	
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA			PROVINCIA
DOMICILIO: INDIRIZZO			NUM. CIVICO
CAP. _____	COMUNE		PROVINCIA
TELEFONO	FAX	CELLULARE	
E-mail		PEC	
Numero di Iscrizione all'Albo Professionale	Albo professionale		PROVINCIA

### CENTRI AZIENDALI:

(unità produttiva autonoma, stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri e i documenti previsti dalla normativa fitosanitaria art.2, comma2, lettera t del D.Lgs. 19/08/2005, n. 214; non si considera centro aziendale il campo di produzione: luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini capannoni)

CODICE CENTRO: 01						
UBICAZIONE (indirizzo e numero civico)						
CAP. _____	COMUNE			PROVINCIA		
TIPOLOGIA:	<input type="checkbox"/> AZIENDA di produzione	<input type="checkbox"/> Proprietà	<input type="checkbox"/> Affitto	Ettari	Are	Centiare
Superficie agricola utilizzata per l'attività vivaistica:						
<input type="checkbox"/> STABILIMENTO SEMENTIERO	<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> MAGAZZINO/ PUNTO VENDITA	<input type="checkbox"/> CENTRO di raccolta	<input type="checkbox"/> CENTRO di lavorazione		

CODICE CENTRO: 02						
UBICAZIONE (indirizzo e numero civico)						
CAP. _____	COMUNE			PROVINCIA		
TIPOLOGIA:	<input type="checkbox"/> AZIENDA di produzione	<input type="checkbox"/> Proprietà	<input type="checkbox"/> Affitto	Ettari	Are	Centiare
Superficie agricola utilizzata per l'attività vivaistica:						
<input type="checkbox"/> STABILIMENTO SEMENTIERO	<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> MAGAZZINO/ PUNTO VENDITA	<input type="checkbox"/> CENTRO di raccolta	<input type="checkbox"/> CENTRO di lavorazione		

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante è a conoscenza di dovere assoggettare la propria attività al regime di controllo fitosanitario e agli obblighi previsti dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., dal D.M. 12/11/2009, dal D.M. 27/09/2007, dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia. In particolare:

- di dovere rispettare i seguenti obblighi previsti dall'articolo 21 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. (\*)

- a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati;
  - b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
  - c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
  - d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
  - e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
  - f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
  - g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
  - h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;
  - i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;
  - l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
  - m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
  - n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.
- n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.
- di dover rispettare le prescrizioni fitosanitarie in funzione della tipologia produttiva.

(\*) I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n); gli importatori, i centri di raccolta collettivi o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), e i); i piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui alla lettera b).

#### A TAL FINE DICHIARA

- di essere consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- di avere trasmesso copia della presente richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale competente per ciascun centro aziendale non ubicato nel territorio della Regione Piemonte;

Allega (barrare con una "X" le caselle che interessano)

- richiesta di colloquio; MOD 2
- lettera di affidamento di incarico professionale; MOD 3
- planimetrie stabilimenti (produttori di sementi o micelio fungino);
- relazione descrittiva del processo produttivo; MOD 4
- elenco dei generi e delle specie per cui si richiede l'uso del passaporto delle piante; MOD 1/A
- elenco dei generi e delle specie per cui si richiede l'accreditamento; MOD 1/B/1-2-3-4
- relazione tecnica del processo produttivo per la produzione di materiale di moltiplicazione di piante della categoria C.A.C.. MOD 5
- n. 1 una marca da bollo del valore legale in corso che sarà applicata sull'autorizzazione;
- attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del D.lgs. 214/2005 e s.m.i., da effettuarsi secondo le seguenti modalità: versamento tramite bollettino di conto corrente postale, sul C/C n. 79017737, intestato a "Regione Piemonte, Tariffa Fitosanitaria Servizio Tesoreria, Piazza Castello 165 – 10122 Torino":

- tariffa fitosanitaria "**una tantum**", di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 214/2005:

- di €100,00 (rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività); causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione;
- di €20,00 (rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per i produttori di patate da consumo e/o frutti di agrumi) causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio di autorizzazione;
- di €100,00 (rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE) causale: tariffa fitosanitaria per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;

- tariffa fitosanitaria "**annuale**", di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 214/2005:

- di €25,00 (Ditte iscritte al Registro Ufficiale dei produttori - RUP) causale: tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);
- di €50,00 (Ditte iscritte al RUP e autorizzate all'emissione del passaporto delle piante ordinario) causale tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento);
- di €100,00 (Ditte iscritte al RUP e autorizzate all'emissione del passaporto delle piante per Zone Protette) tariffa fitosanitaria RUP (indicando l'anno in corso per il quale si effettua il pagamento).
- la fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità, nel caso in cui la richiesta sia trasmessa via fax o per posta. La fotocopia del documento di identità non è necessaria nel caso di firma apposta davanti al funzionario incaricato di ricevere la richiesta.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11-17 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.

LUOGO E DATA

IN FEDE

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile per esteso) (\*)

Vera e autentica la firma del/la Signor/a \_\_\_\_\_, il/la quale l'ha apposta in mia presenza, e identificato/a

con: \_\_\_\_\_ (descrizione) \_\_\_\_\_ del documento) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO \_\_\_\_\_

(\*) La presente dichiarazione può essere sottoscritta e trasmessa all'ufficio competente unitamente a fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.



**AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE**

(Art. 4 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2009)

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

COGNOME	NOME
---------	------

**IN QUALITÀ DI:** **TITOLARE** **RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA**

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE				
<input type="checkbox"/> DITTA INDIVIDUALE	<input type="checkbox"/> SOCIETÀ	<input type="checkbox"/> COOPERATIVA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO	<input type="checkbox"/> ALTRO (SPECIFICARE)
CODICE FISCALE/ CUA			PARTITA IVA (SE DIVERSA DA C.F./CUA)	
CON SEDE LEGALE: INDIRIZZO			NUM. CIVICO	
CAP. _____	COMUNE		PROVINCIA	
TELEFONO	FAX		CELLULARE	
E-mail			PEC	

esercitante l'attività di \_\_\_\_\_,  
 successivamente denominato "Affidatario"

**Affida/incarica il Sig.**

COGNOME	NOME		
SESSO	CODICE FISCALE _____	DATA DI NASCITA __/__/____	
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA			PROVINCIA
CON STUDIO IN (INDIRIZZO)			NUM. CIVICO
CAP. _____	COMUNE		PROVINCIA
TELEFONO	FAX		CELLULARE
E-mail			PEC
Numero di Iscrizione all'Albo Professionale	Albo professionale		PROVINCIA

che opera in proprio/quale associato dello studio \_\_\_\_\_ successivamente denominato "Professionista",

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed *accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.*

1) *Oggetto dell'incarico*

---



---



---

**MOD. 3**

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

**2) Decorrenza e durata dell'incarico**

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31 dicembre \_\_\_\_\_, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

**3) Obblighi del Professionista**

- a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
- b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dall'Affidatario per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con l'Affidatario.
- c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

**4) Obblighi dell'Affidatario**

- a) L'Affidatario ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

A tal fine, il Professionista dichiara e l'Affidatario prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.

Il Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte dell'Affidatario.

- b) L'Affidatario deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
- c) L'Affidatario ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

**5) Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

**6) Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

**7) Protezione dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 l'Affidatario autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare l'Affidatario attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

(luogo e data)

Per Incarico

\_\_\_\_\_  
L'Affidatario (firma leggibile per esteso)

Per accettazione

\_\_\_\_\_  
Il Professionista (firma leggibile per esteso)



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Agricoltura*

*Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici*

## RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROCESSO PRODUTTIVO

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE/ CUA	PARTITA IVA (SE DIVERSA DA C.F./CUAA)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

### DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE PER L'ATTIVITÀ:

N.	SERRE – TUNNEL	Riscaldamento		Materiali copertura					Climatizzazione						
		si	no	vetro	polimetacrilato di metile	policarbonato alveolare	PVC	vetroresina	naturale	manuale	motorizzata	reti	(Ventilazione) forzata	Aperture	
														laterali	tezzo
	Serre metallo-vetro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tunnel-serre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tunnel mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.	ALTRE STRUTTURE	N.	ALTRE STRUTTURE
	Capannoni per deposito e selezione piante		Area espositiva e di vendita
	Screen-house		Piazzale, tettoia, ecc. adibiti a deposito
	Celle frigorifere		Locali per la disinfestazione di attrezzature
	Laboratori di moltiplicazione meristemica		
	Altro:		

**MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI**

autoprodotti:  piante madri  piante portaseme

acquistati da terzi

**SEMINA, TIPI DI CONTENITORI E MATERIALI UTILIZZATI**

Semina:  manuale  meccanica Germinazione:  in serra  in camera di germinazione

Contenitori:  nuovi

riciclati metodo di sterilizzazione: \_\_\_\_\_

Tipi di contenitori:  alveolare  in polistirolo  in polietilene  in vetro  in terracotta  cassette per cubetti  vasetti  pack  Jiffy

altro: \_\_\_\_\_

Contenitori separati dal suolo?  no

si:  bancali  su supporti  ghiaia  telo antialga  altro: \_\_\_\_\_

Substrato:  nuovo

riciclato metodo di sterilizzazione: \_\_\_\_\_

Tipo di substrato (specificare quelli prevalenti): \_\_\_\_\_

**DISERBO E DIFESA FITOSANITARIA**

Diserbo:

chimico  meccanico  fisico (specificare): \_\_\_\_\_

Difesa fitosanitaria:

Chimica:  nebulizzazione a basso volume  con barra  con atomizzatore  nebulizzazione manuale  a fog (nebbia)  altro: \_\_\_\_\_

Meccanica:  con reti antinsetti

Biologica:  con insetti utili

Sistemi di monitoraggio di organismi nocivi:  assenti  presenti: \_\_\_\_\_

Trappole attrattive:  a feromoni  alimentare  cromotropica  luminosa  specificare insetto: \_\_\_\_\_

**CONCIMAZIONE**

Organica

Chimica:

fogliare

fertirrigazione

radicale



**IRRIGAZIONE**

per aspersione       per scorrimento/flusso reflusso       localizzata (goccia o simili)       altro: \_\_\_\_\_  
 Origine delle acque:       pozzo       condotta  
 superficiali:       fiume: \_\_\_\_\_       canale: \_\_\_\_\_       bacino  
 L'acqua viene sottoposta al seguente trattamento: \_\_\_\_\_

**RESIDUI COLTURALI**

Tempo medio di permanenza in Azienda: \_\_\_\_\_  
 Smaltimento:  in Azienda       presso terzi  
 Mediante:  trasformazione industriale: \_\_\_\_\_       altra utilizzazione: \_\_\_\_\_  
 distruzione: \_\_\_\_\_       discarica: \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE PER L'ATTIVITÀ VIVAISTICA**

N.	Descrizione mezzi meccanici (Trattori, motocoltivatori, ....)	N.	Descrizione attrezzature varie (aratri, cavapiante, .....

\_\_\_\_\_  
 (Data e luogo di compilazione)

\_\_\_\_\_  
 (Firma del responsabile fitosanitario)



**MOD. 5****SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO RELATIVO AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE DI CATEGORIA “C.A.C.”****Fasi del processo produttivo da considerare nella redazione della relazione del processo produttivo:****1. MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI:**

I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere rispondenti alle caratteristiche della varietà dichiarate in produzione,
- in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata,
- in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.

**2. CONTENITORI**

Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.

**3. SUBSTRATI COLTURALI**

Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato.

In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi indicati dalla normativa fitosanitaria per la specie coltivata.

**4. STRUTTURE DI COLTIVAZIONE**

Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale.

Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto.

Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori e dotato di apposita area o eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.

Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità e alla loro origine.

**5. IRRIGAZIONE**

Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione.

Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.

**6. CONCIMAZIONI**

Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.

**7. DISERBO**

Effettuare un diserbo regolare e razionale.

**8. DIFESA**

Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi.

**9. ISPEZIONI**

Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario e agronomico.

La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.

**10. CAMPIONAMENTO**

Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

**MOD. 5****IGIENE**

Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate.

Particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse.

Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno e all'esterno fino ad una distanza di m 2.

In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo.

I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità idonee evitando ogni rischio di contaminazione.

**11. COMMERCIALIZZAZIONE:****- VERIFICHE**

Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.

**- LOCALI**

Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.

**- IMBALLAGGI**

I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari e idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento e il trasporto.

**- MEZZI DI TRASPORTO**

I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.

**12. REGISTRAZIONI**

Per ogni partita occorre registrare:

- l'identità del materiale (specie e varietà);
- l'origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri);
- date di semina, piantagione, trapianto, innesto;
- le pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione;
- data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi (numero di accreditamento), esito delle analisi;
- tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate;
- tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose)
- data e modalità dell'eventuale immagazzinamento.

Data e luogo della compilazione

Firma del Responsabile fitosanitario



